Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 108

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 19 aprile 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari		L. 68.000
Semestrale	»	»	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari		L. 52.000
Semestrale	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 108 DEL 19 APRILE 1980:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del tesoro al 30 novembre 1979, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(4014)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 108 DEL 19 APRILE 1980:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 21: **Fonderie acciai speciali San Giacomo, società per azioni, in Cura Carpignano (Pavia):** Obbligazioni « 8 % » sorteggiate il 18 gennaio 1980. — **Fonderie acciai speciali San Giacomo, società per azioni, in Cura Carpignano (Pavia):** Obbligazioni « 6 % » sorteggiate il 18 gennaio 1980. — **Cotonificio di Solbiate, società per azioni, in Solbiate Olona:** Obbligazioni sorteggiate il 23 gennaio 1980. — **ATAG, società per azioni (già A.T.A.G. - Articoli tecnici amianto gomma, società per azioni):** Obbligazioni sorteggiate il 23 novembre 1979. — **Cascami 1872 - Filatura italiana della seta, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 febbraio 1980. — **Montedison, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 marzo 1980. — **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni sorteggiate il 17 marzo 1980. — **Cartiere italiane riunite, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 2 aprile 1980. — **Mediocredito ligure, ente di diritto pubblico:** Rimborso di obbligazioni. — **ENI - Ente nazionale idrocarburi, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni « 7 % - 1972-92 » sorteggiate l'8 aprile 1980. — **ENI - Ente nazionale idrocarburi, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni « 7 % - 1973-93 » sorteggiate l'8 aprile 1980. — **Cartiera di Verona, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 marzo 1980. — **S.C.I. Pozzi Richard-Ginori, società per azioni, in Milano:** Rimborso di obbligazioni. — **Immobiliare Tis, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « L. 50.000.000 » sorteggiate il 28 marzo 1980. — **Immobiliare Tis, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « L. 100.000.000 » sorteggiate il 28 marzo 1980. — **Immobiliare Tis, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « L. 24.000.000 » sorteggiate il 28 marzo 1980. — **Immobiliare Elleci, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 marzo 1980. — **Immobiliare Procida 3, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 marzo 1980. — **Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie), in Roma:** Obbligazioni « 6 % - 1969-1989 » sorteggiate il 2 aprile 1980. — **Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie), in Roma:** Obbligazioni « 8 % - 1974-1994 » sorteggiate il 2 aprile 1980. — **Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie), in Roma:** Obbligazioni « 9 % - 1975-1995 » sorteggiate il 2 aprile 1980. — **Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie), in Roma:** Obbligazioni « 10 % - 1977-1997 » sorteggiate il 2 aprile 1980. — **Recordati - Industria chimica e farmaceutica, società per azioni:** Errata corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1979, n. **871.**

Istituzione di una sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Domodossola.

N. 871. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituita, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1979-80, la sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di Domodossola (Novara), del quale viene approvata la nuova tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *aprile* 1980
Registro n. 31 *Istruzione, foglio n.* 197

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. **872.**

Erezione in ente morale dell'associazione « Famiglia e scuola », in Trieste.

N. 872. Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'associazione «Famiglia e scuola », in Trieste, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *aprile* 1980
Registro n. 31 *Istruzione, foglio n.* 190

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 1979, n. **873**.

Modificazioni allo statuto della fondazione « Angelo e Salvatore Lima Mancuso », in Palermo.

N. 873. Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, vengono approvate le modificazioni agli articoli 7 e 12 dello statuto della fondazione « Angelo e Salvatore Lima Mancuso », in Palermo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1975, n. 962.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *aprile* 1980
Registro n. 31 *Istruzione, foglio n.* 188

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1979, n. **874**.

Autorizzazione all'associazione Centro I.S.E.C. (Iniziative per studi e convegni), in Roma, ad accettare una donazione.

N. 874. Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'associazione Centro I.S.E.C. (Iniziative per studi e convegni), in Roma, viene autorizzata ad accettare la donazione, consistente in un fabbricato sito in Roma, via Barnaba Oriani n. 94/100, censito al nuovo catasto edilizio urbano al foglio 539, numeri 46/1, 46/2, 46/3, 47/1, 47/2, 47/3 e 47/4, del valore di L. 740.000.000, disposta dalla « ANBO S.p.a. », in Roma, con atto 3 marzo 1977, n. 126055 di repertorio, a rogito dott. Giuseppe Intersimone, notaio in Roma, registrato a Roma in data 21 marzo 1977, n. 2674, vol. 2560.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *aprile* 1980
Registro n. 31 *Istruzione, foglio n.* 191

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1979, n. **875**.

Autorizzazione all'istituto femminile di istruzione elementare e professionale di Catanzaro ad accettare una donazione.

N. 875. Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'istituto femminile di istruzione elementare e professionale di Catanzaro viene autorizzato ad accettare la donazione, consistente in un immobile sito in Catanzaro, via Gelso Bianco, del valore di L. 80.000.000, disposta dall'istituto delle suore di carità di S. Vincenzo de' Paoli, in Roma, con atto 23 gennaio 1976, n. 16385 di repertorio, a rogito dott. Marcello Cavicchioni, notaio in Roma, registrato a Roma in data 9 aprile 1976, n. 3197, vol. 371.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *aprile* 1980
Registro n. 31 *Istruzione, foglio n.* 196

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1979, n. **876**.

Erezione in ente morale della fondazione « Avino », in Napoli.

N. 876. Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, la fondazione « Avino », in Napoli, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *aprile* 1980
Registro n. 31 *Istruzione, foglio n.* 192

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1980, n. **138**.

Regolamento per i concorsi di cui all'art. 167 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, riservati agli impiegati a contratto del Ministero degli affari esteri per l'ammissione alle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

Ammissione al concorso

Possono essere ammessi ai concorsi, per titoli ed esami, per l'accesso alle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria (commessi ed autisti), gli impiegati a contratto della Amministrazione degli affari esteri che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non superiore a 40 anni salvo quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 236 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

3) un minimo di cinque anni di servizio a contratto continuativo e lodevole svolgendo mansioni analoghe o superiori a quelle della carriera per cui concorrono;

4) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera;

5) comprovata conoscenza di una lingua estera (per i concorsi per le carriere di concetto ed esecutiva).

Per l'ammissione ai concorsi di accesso alle carriere di concetto gli aspiranti devono essere in possesso di titolo finale di studio rilasciato da scuola o da istituti secondari di secondo grado in Italia ovvero altro titolo equipollente rilasciato all'estero.

Per l'ammissione al concorso di accesso alla carriera esecutiva gli aspiranti devono essere in possesso di titolo finale di studio rilasciato da scuola o istituti secondari di primo grado in Italia ovvero altro titolo equipollente rilasciato all'estero.

Per l'ammissione ai concorsi di accesso alla carriera ausiliaria (commessi ed autisti) gli aspiranti devono essere in possesso di licenza di scuola elementare rilasciata in Italia ovvero altro titolo equipollente rilasciato all'estero. Per l'ammissione al concorso di accesso alla carriera ausiliaria (autisti) gli aspiranti devono essere altresì in possesso di patente di guida per autoveicoli di categoria non inferiore a quella « C » per uso privato.

Si applicano le disposizioni del quinto e del settimo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il consiglio di amministrazione si pronuncia sulla qualità del servizio e sulla natura delle mansioni svolte, sulla base dei rapporti del capo dell'ufficio e degli altri elementi desumibili dai fascicoli personali degli aspiranti.

Il consiglio di amministrazione si pronuncia altresì sulla equipollenza dei titoli di studio stranieri.

Art. 2.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione ai concorsi debbono essere presentate al capo dell'ufficio da cui gli aspiranti dipendono entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso nel foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri.

Nella domanda gli aspiranti ai concorsi debbono dichiarare:

a) la data ed il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate comprese quelle inflitte all'estero, nonché i procedimenti penali pendenti in Italia ed all'estero;

e) il titolo di studio;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni diverse da quella degli affari esteri e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) di essere a conoscenza delle norme che regolano il servizio all'estero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e di essere pronti a trasferirsi in qualunque sede all'estero ove l'amministrazione li destini a prestare servizio.

Per i concorsi di accesso alla carriera di concetto del personale di cancelleria ed alla carriera esecutiva gli aspiranti devono dichiarare la specializzazione per la quale intendono concorrere.

Nelle domande di ammissione gli aspiranti debbono fornire esatte indicazioni in merito al servizio prestato, precisando l'ufficio o gli uffici presso cui hanno svolto la propria attività e le date di inizio e di termine di ogni periodo.

Le domande devono contenere altresì tutte le indicazioni relative ai titoli di cui alle lettere *c)* e *d)* del successivo art. 4. I titoli di cui alla lettera *c)* devono essere allegati alle domande.

La firma in calce alle domande deve essere vistata da un pubblico ufficiale o dal capo dell'ufficio presso il quale l'aspirante presta servizio.

Alle domande gli aspiranti devono allegare un certificato medico da cui risulti che essi sono di sana e robusta costituzione fisica con l'esplicita specificazione che sono in grado di affrontare qualsiasi clima e non hanno imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera per cui concorrono. Il certificato deve essere rilasciato da un medico di fiducia dell'amministrazione cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. L'amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneità fisica prima dell'espletamento del concorso ovvero anche nei riguardi dei vincitori del concorso stesso.

Art. 3.

Commissioni esaminatrici

La composizione delle commissioni esaminatrici rimane disciplinata dalle disposizioni contenute nei regolamenti sui concorsi di ammissione alla qualifica iniziale delle rispettive carriere.

Art. 4.

Valutazione dei titoli

I titoli da valutare ai fini dei concorsi sono:

a) qualità del servizio prestato nell'ultimo quinquennio;

b) anzianità complessiva di servizio a contratto;

c) possesso dei titoli di studio superiori a quelli richiesti per l'ammissione al concorso;

d) esercizio di mansioni superiori a quelle della carriera per cui si concorre.

Per l'accesso alla carriera ausiliaria (autisti) vengono valutati tra i titoli di cui alla lettera *c)* del comma precedente i titoli indicati alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1267.

Per la valutazione dei titoli di cui alla lettera *a)* del primo comma le commissioni dispongono del sottoelencato punteggio da attribuirsi in base alle risultanze dei rapporti informativi e degli altri elementi desumibili dai fascicoli personali dei concorrenti:

1) 30 punti per i concorsi di accesso alle carriere di concetto;

2) 15 punti per il concorso di accesso alla carriera esecutiva;

3) 9 punti per il concorso di accesso alla carriera ausiliaria (commessi);

4) 15 punti per il concorso di accesso alla carriera ausiliaria (autisti).

Per la valutazione dei titoli di cui alla lettera *b)* del primo comma le commissioni dispongono del sottoelencato punteggio da attribuirsi in relazione all'anzianità di servizio a contratto eccedente il minimo richiesto per l'ammissione al concorso:

1) 10 punti per i concorsi di accesso alle carriere di concetto;

2) 5 punti per il concorso di accesso alla carriera esecutiva;

3) 4,5 punti per il concorso di accesso alla carriera ausiliaria (commessi);

4) 7,5 punti per il concorso di accesso alla carriera ausiliaria (autisti).

Non è valutabile, ai fini di cui al comma precedente, l'anzianità maturata nell'esercizio di mansioni inferiori a quelle della carriera per cui si concorre.

Per la valutazione dei titoli di cui alla lettera *c)* del primo comma le commissioni dispongono di:

1) 5 punti per i concorsi di accesso alle carriere di concetto;

2) 2,5 punti per il concorso di accesso alla carriera esecutiva;

3) 1,5 punti per il concorso di accesso alla carriera ausiliaria (commessi);

4) 3 punti per il concorso di accesso alla carriera ausiliaria (autisti).

Per la valutazione dei titoli di cui alla lettera *d*) del primo comma le commissioni dispongono del sottoelencato punteggio da attribuirsi in base alle risultanze dei rapporti informativi e degli altri elementi desumibili dal fascicolo personale dei concorrenti:

1) 5 punti per i concorsi di accesso alle carriere di concetto;

2) 2,5 punti per il concorso di accesso alla carriera esecutiva;

3) 1,5 punti per il concorso di accesso alla carriera ausiliaria (commessi);

4) 2 punti per il concorso di accesso alla carriera ausiliaria (autisti).

Art. 5.

Prove di esame

Si applicano le disposizioni dei regolamenti sui concorsi di ammissione alla qualifica iniziale delle rispettive carriere per la regolazione della durata e delle modalità di svolgimento delle prove obbligatorie e per l'attribuzione del relativo punteggio, nonché per la regolazione dello svolgimento e della natura delle prove integrative e facoltative e per la relativa valutazione.

Nei concorsi di accesso alla carriera di concetto del personale di cancelleria ed alla carriera esecutiva il bando può riservare a determinate specializzazioni di cui all'apposito regolamento, alcuni dei posti messi a concorso.

I programmi di esame sono stabiliti nel decreto che indice il concorso.

Le prove di esame hanno luogo di norma in Roma.

Limitatamente ai concorsi per l'accesso alle carriere di concetto ed a quella esecutiva può tuttavia stabilirsi, in base al numero ed alle sedi di servizio degli ammessi al concorso, che le prove scritte obbligatorie, integrative o facoltative, nonché la prova pratica di dattilografia obbligatoria per l'accesso alla carriera esecutiva, abbiano luogo anche in sedi diverse da Roma. In tal caso, le prove nelle varie sedi devono avere tutte inizio contemporaneamente, e pertanto ad ore locali diverse qualora tali sedi siano situate in fusi orari differenziati. L'ora locale di inizio delle prove non può essere comunque anteriore alle 7 e posteriore alle 16. La determinazione delle sedi di esame, del giorno e dell'ora locale di inizio delle prove viene effettuata, tenuto conto dei suddetti criteri, dalla commissione esaminatrice, che ne dà comunicazione ai partecipanti al concorso con non meno di quindici giorni di anticipo. I comitati di vigilanza per le sedi diverse da Roma sono presieduti da un funzionario di grado non inferiore a primo segretario di legazione o equiparato e sono composti da due funzionari appartenenti a carriere direttive e da un segretario appartenente alla carriera di concetto con qualifica non inferiore a cancelliere principale o equiparata.

Art. 6.

Punteggio complessivo

Il punteggio complessivo è dato dalla somma del punteggio conseguito nelle prove di esame, ivi comprese quelle integrative e facoltative, e di quello riportato nella valutazione dei titoli.

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria viene formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato a norma del precedente art. 6. A parità di punteggio vengono applicati l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le altre vigenti disposizioni in materia di preferenze.

Il Ministro degli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Art. 8.

Norme da applicare

Ad integrazione della specifica disciplina dettata dagli articoli precedenti, si applicano le disposizioni contenute nei regolamenti sui concorsi alla qualifica iniziale delle rispettive carriere nonché le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni in quanto compatibili.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1980

PERTINI

COSSIGA — RUFFINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *aprile* 1980
Atti di Governo, registro n. 26, *foglio n.* 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1979.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Montefalco » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Montefalco » corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per l'Umbria;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Montefalco » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 3 maggio 1979;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Montefalco » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1979.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1979, con la denominazione di origine controllata « Montefalco » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti. a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purché tali vitigni non superino il 15% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Montefalco ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2, dello unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio, le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, coloro che detengono vino « Montefalco » Sagrantino Passito, in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento. Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Le partite di vino « Montefalco » Sagrantino Passito in corso di invecchiamento — debitamente denunciate nel termine e con le modalità di cui ai commi precedenti — possono essere commercializzate come vini a « denominazione di origine controllata », a condizione che, a seguito dei controlli effettuati dal predetto istituto di vigilanza, su domanda delle ditte interessate, venga accertato:

a) che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analitiche ed organolettiche previste dal disciplinare di produzione;

b) che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo minimo di invecchiamento previsto dal disciplinare;

c) che sussista la documentazione idonea a comprovare, per quanto riguarda l'origine, la provenienza del prodotto dalla zona di produzione delimitata.

Le partite di vino « Montefalco » Sagrantino Passito invecchiato o in corso di invecchiamento, qualora siano cedute a terzi, ai fini dell'imbottigliamento, devono essere accompagnate da una dichiarazione del venditore, convalidata dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia delle partite di invecchiamento, contenente l'indicazione della denominazione di origine e dell'annata di produzione, nonché gli estremi della predetta denuncia.

Il predetto istituto di vigilanza, a seguito dei sopralluoghi e controlli effettuati, dei quali deve essere redatto apposito verbale, rilascerà alle ditte interessate, per le partite di vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti per la commercializzazione come vino a denominazione di origine « controllata » la relativa autorizzazione. con gli estremi della loro identificazione.

Copie del verbale e delle relative autorizzazioni devono essere allegate, a cura delle ditte interessate, ai registri di carico e scarico o alle schede di produzione.

Art. 5.

Al vino « Montefalco » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a litri cinque, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzati fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di

sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1979

PERTINI

MARCORA — BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1980
Registro n. 3 *Agricoltura, foglio n.* 257

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA « MONTEFALCO ».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Montefalco » è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata « Montefalco » eventualmente preceduta o seguita dalla specificazione rosso (Rosso di Montefalco o Montefalco Rosso) è riservata al vino rosso proveniente dalle uve dei vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione di vitigni:

Sagrantino: dal 5% al 10%;
Sangiovese: dal 65% al 75%;
Trebbiano Toscano: dal 15% al 20%.

Possono concorrere anche le uve provenienti dai vitigni Malvasia del Chianti, Ciliegiolo, Montepulciano, Merlot e Barbera congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 15%.

La denominazione di origine controllata « Montefalco » preceduta o seguita dalla specificazione del vitigno Sagrantino (Sagrantino di Montefalco o Montefalco Sagrantino) è riservata al vino rosso proveniente dalle uve dei vigneti composti dal vitigno Sagrantino. Possono concorrere anche le uve del vitigno Trebbiano Toscano, presente nei vigneti fino ad un massimo del 5%.

Art. 3.

Le uve debbono essere prodotte in provincia di Perugia nella zona di produzione appresso indicata che comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Montefalco e parte del territorio dei comuni di Bevagna, Gualdo Cattaneo, Castel Ritardi, Giano dell'Umbria.

Tale zona è così delimitata:

da una linea che, partendo dal punto di incontro del confine comunale di Montefalco con il torrente Teverone a nord-ovest di q. 206, prosegue, in direzione sud, lungo il confine del territorio comunale fino a Mercatello. Da Mercatello, la linea di delimitazione, percorre in direzione sud-est la strada fino a Bruna dove incrocia la strada per S. Vito che percorre fino a q. 250. Da qui la linea di delimitazione prosegue risalendo un fossatello e toccando successivamente le quote 254 e 276; indi prosegue oltre detto fossatello seguendo una carrereccia esistente che passando per q. 351 in prossimità Le Fosse imbocca in direzione sud-ovest, la strada Castel Ritaldi-Francocci fino ad incontrare il confine comunale di Castel Ritaldi. Segue detto confine comunale in direzione C. Lombricchio e prosegue su detto confine, passando per Fosso Rovicciano, quote 452, 445, 488 raggiungendo q. 436 nei pressi di C. Mazzoccanti. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord-ovest in comune di Giano dell'Umbria, inizialmente lungo una carrereccia ivi esistente; indi seguendo un fossato e toccando le quote 389 e 377, raggiunge la q. 360 in prossimità di Passo della Puglia. Di qui la linea di delimitazione segue la carrereccia per il Seggiano passando per q. 411, q. 424 e q. 455. Di qui seguendo sempre la carrereccia e poi un tratto di spartiacque, raggiunge q. 495 e sempre sul crinale, aggira il centro abitato di Giano dell'Umbria, indi prosegue su una carrereccia che tocca q. 530, q. 552, q. 549 (C. Mancini), q. 546. Continua in direzione C. Casali (q. 549) e di frazione Castagnola e poco prima della frazione stessa imbocca il sentiero esistente che porta a q. 406. Di qui la linea di delimitazione percorre in direzione nord-ovest (Tamagnino), la carrereccia esistente, toccando successivamente le quote 415, 409. Prosegue poi in direzione sud-ovest (Montecchio) toccando le quote 419, 427, 454 e percorrendo sempre detta carrereccia fino ad incontrare il confine comunale di Giano dell'Umbria che segue in direzione nord lungo il Fosso del Peccato fino a q. 341 in prossimità di C. Regnicolo. Da questo punto, la linea di delimitazione segue un fossatello esistente e toccando q. 436, q. 389 raggiunge la carreggiabile per Le Torri, toccando successivamente le quote 422, 431 e 435. Da località Le Torri, la linea di delimitazione continua lungo la carreggiabile per S. Terenziano che percorre in direzione nord-ovest fino in prossimità di q. 528. Di qui raggiunge la polla d'acqua in prossimità di q. 524 e segue il fossatello esistente, in direzione nord, passando per q. 322 e più oltre lungo il fosso di Sagrano, proseguendo sempre in direzione nord, risale a q. 344, raggiunge località Il Casino e di qui imbocca una carrereccia che passando per q. 448 raggiunge q. 453. Di qui, la linea di delimitazione procede verso nord, in direzione Il Mulinaccio seguendo il Fosso Malvano che discende fino a q. 254 da dove devia in direzione est lungo il fosso tra C. Vignale e C. S. Angelo fino a raggiungere la carrereccia per C. Antica. Segue tale carrereccia toccando successivamente q. 491, C. Antica, q. 479, q. 451 in prossimità di C. Azzolina e prosegue oltre, sempre su detta carrereccia, in direzione sud-est passando per S. Maria, Case Mattia, Castello e Sant'Andrea. Raggiunge quindi, q. 320, punto di incontro con la carreggiabile per Ponte di Ferro, che segue in direzione sud, toccando successivamente le quote 343, 350, 382 e, poco oltre, imbocca la carrereccia che raggiunge, a q. 415, la carreggiabile per C. Bordoni che segue per breve tratto, indi riprende la carrereccia che scende a quota 372 e 315. Di qui, la linea di delimitazione continua in direzione sud-est discendendo l'impluvio e toccando successivamente le quote 293, 290, 279 fino a raggiungere la confluenza del T. del Molino con il torrente Puglia. Risale quindi T. del Molino fino a q. 287 (Bastardo). Da Bastardo la linea di delimitazione segue la carreggiabile per Ponte di Ferro in direzione nord-est, fino in prossimità di q. 294, indi, in direzione nord-ovest, raggiunge Ponte di Ferro, lo supera passando per le quote 257, 251, 247, 246, costeggia Podere Romita, C. Castellani, C. Orazio, Poderetto e raggiunge q. 209, in prossimità di Madonna della Puglia. Da questo punto, la linea di delimitazione segue, in direzione nord, il Fosso Rubbiantino toccando le quote 221, 226, 228 e, poco oltre, devia in direzione est risalendo il fossato esistente fino a raggiungere la carrereccia per Podere Torre Pomonte, in prossimità di q. 316, che segue per breve tratto. Quindi risale l'impluvio esistente che passa per le quote 279, 299, 370 e 436. Da q. 436, la linea di delimitazione imbocca la carrereccia esistente in direzione sud-est e la percorre toccando successivamente q. 427, q. 435, Casemarco, C. La Botte, Podere La Romita, q. 395, C. Piccini fino a raggiungere il Fosso Castellara, in prossimità della q. 470. Discende tale fosso fino ad incontrare una carrereccia che costeggia ad ovest la località Le Macchie sino a raggiungere la q. 326 laddove incrocia il fosso che costeggia a nord la località Bentino, lungo il quale risale, toccando q. 378, fino a raggiungere la q. 550. Sempre lungo il corso d'acqua, la linea di delimitazione risale verso nord per circa 300 m fino ad incontrare la carrereccia esistente che segue percorrendola in direzione est fino a raggiungere q. 590 e poi, in direzione nord, costeggiando C. Puccini e raggiunge, superata q. 626, il fosso esistente, in prossimità di q. 647. Ridiscende tale fossato in direzione nord-est fino alla q. 304 dopo aver superato C. Figarelli. Da q. 304, la linea di delimitazione raggiunge la carreggiabile esistente e la percorre in direzione ovest fino in prossimità della q. 455. Di qui segue la carrereccia che costeggia a sud-ovest Colle del Pino e raggiunge il Fosso di Nasso, lo segue in direzione nord fino alla confluenza di questi con il Rio dell'Acqua Rossa che risale in direzione nord-ovest fino in prossimità di C. Bollena. Attraversa la strada per tale cascina e prosegue per l'impluvio che in direzione nord raggiunge il Fosso di Castelbuono, lo percorre in direzione nord-est fino ad incontrare la carrereccia per la località Il Collaccio. La percorre in direzione nord fino a q. 338 ove raggiunge il Fosso Rapace. Segue il Fosso Rapace, in direzione nord, fino in prossimità di Limigiano, punto di confluenza con il Fosso Casco dell'Acqua. Risale quest'ultimo fino a q. 276 e quindi imbocca la carrereccia che, in direzione nord-est, raggiunge la strada per Cannara sul confine comunale di Bevagna. Segue per il confine comunale di Bevagna in direzione nord-est fino in prossimità di C. Pesci ove incontra la Via Ducale che percorre fino a q. 198, poco oltre Ponte dell'Isola. Segue

quindi la carreggiabile che costeggia ad est il convento dell'Annunziata e a q. 213, in prossimità di Capro, riprende la Via Ducale che percorre fino a Bevagna e più esattamente fino in corrispondenza di q. 204 ove detta strada raggiunge il Torrente Teverone. Da qui la linea di delimitazione segue il T. Teverone fino a raggiungere il punto di incontro del torrente con il confine comunale di Montefalco, a nord-ovest di q. 206 ove la delimitazione ha avuto inizio.

Art 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 debbono essere quelle tradizionali delle zone e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i terreni collinari di buona esposizione con esclusione dei fondovalle. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino Montefalco (o Montefalco Rosso o Rosso di Montefalco) non deve essere superiore a q.li 130 per Ha di vigneto in coltura specializzata.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino Montefalco Sagrantino o Sagrantino di Montefalco non deve essere superiore a q.li 80 per ettaro in coltura specializzata.

Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie vitata nelle condizioni di cui al precedente art. 2.

Ai limiti massimi di resa ad ettaro sopra indicati, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione totale del vigneto non superi del 20% i limiti stessi.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% per il Montefalco Rosso e al 65% per il Montefalco Sagrantino.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di eventuale invecchiamento obbligatorio dei vini di cui all'art. 2 debbono avvenire nell'ambito del territorio dei comuni, compresi, anche se solo parzialmente, nella zona di produzione di cui all'art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito, che tali operazioni siano effettuate nei comuni di Foligno, Spello e Spoleto (in provincia di Perugia).

Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare al vino Montefalco (o Rosso di Montefalco) una gradazione alcoolica minima naturale di gradi 11 ed al vino Montefalco Sagrantino una gradazione minima naturale di 12.

Nella vinificazione sono ammesse solo le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le specifiche caratteristiche.

Art. 6.

I vini di cui all'art 2 all'atto dell'immissione al consumo debbono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Montefalco (o Montefalco Rosso o Rosso di Montefalco):

colore: rubino, tendente al granato;
odore: vinoso caratteristico;
sapore: armonico, asciutto, vellutato;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11,5;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Montefalco Sagrantino (o Sagrantino di Montefalco):

colore: rosso rubino, tendente al granato;
odore: delicato, simile a quello delle more di rovo, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 12,5;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 23 per mille.

E' in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

La denominazione di origine controllata Montefalco Sagrantino può essere utilizzata per designare il tipo passito derivato dalle uve di cui all'art. 2 previamente sottoposte a parziale appassimento, prima della vinificazione, in modo da assicurare al vino derivato un gradazione alcoolica minima di gradi 14.

In tal caso la resa dell'uva in vino non deve essere superiore al 45%.

All'atto dell'immissione al consumo il vino Montefalco Sagrantino passito deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso, tendente al granato con l'invecchiamento, talvolta con leggero perlage fine e persistente;
odore: delicato, che ricorda le more di rovo, caratteristico;
sapore: abboccato, di piacevole corposità;
gradazione alcoolica minima naturale: gradi 14;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 26 per mille.

E' facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Il vino Montefalco Sagrantino passivo non può essere immesso al consumo prima di aver subito un periodo di invecchiamento di almeno un anno a decorrere dal primo dicembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi superiore, riserva, extra, fine, scelto, selezionato e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone, località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini di cui all'art. 2 può figurare l'indicazione, veritiera e documentabile, dell'annata di produzione delle uve.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Montefalco», vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

(3307)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1980.

Nomina del commissario governativo dell'Opera nazionale Montessori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il regio decreto 8 agosto 1924, con il quale l'Opera nazionale Montessori, con sede centrale in Roma, viene eretta in ente morale;

Veduto lo statuto approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 marzo 1947, n. 591, e le successive modificazioni approvate con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 4460;

Veduto l'art. 2 del vigente statuto, con il quale l'opera è sottoposta alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione;

Considerato che il predetto statuto, strettamente collegato alle esigenze del periodo in cui fu emanato, è superato e non più idoneo a garantire il regolare funzionamento dell'ente;

Ritenuta pertanto la necessità di un riordinamento dell'opera, ai fini della sua migliore efficienza e della emanazione di nuove norme statutarie;

Viste le dimissioni dall'incarico di commissario governativo rassegnate dal dott. Giulio Losavio in data 4 gennaio 1980;

Ritenuta la conseguente necessità di nominare presso l'opera un nuovo commissario governativo con l'incarico di studiare e predisporre il nuovo statuto, da approvare con le forme e le modalità di legge, e di provvedere agli adempimenti conseguenti per la costituzione dei nuovi organi;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data odierna sono accettate le dimissioni del dott. Giulio Losavio e a decorrere dalla stessa data e fino alla costituzione dei nuovi organi secondo le nuove norme statutarie, e comunque per la durata non superiore a due anni, il prof. Giustino Broccolini è nominato commissario governativo dell'Opera nazionale Montessori, con l'incarico di studiarne il generale riordinamento e di predisporre un nuovo, aggiornato statuto, che ne consenta il miglior funzionamento.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1980

PERTINI

VALITUTTI

(3871)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1980.

Istituzione del comitato tecnico permanente per i servizi di telecomunicazioni.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Considerato che il settore delle telecomunicazioni riveste una notevole importanza nella dinamica dell'economia nazionale, anche a fronte dei problemi di riconversione produttiva, e che nel suo contesto trovano ormai larghissime applicazioni le tecnologie più evolute dell'elettronica e dell'informatica;

Attesa la necessità che venga elaborata e costantemente aggiornata un'organica pianificazione dello sviluppo delle telecomunicazioni con riferimento sia agli effetti di ordine economico e sociale sia alla puntualizzazione e verifica dei programmi dei singoli gestori di servizi del settore, al fine di conseguire un assetto sempre più efficiente e funzionale della rete di telecomunicazioni sia statale che sociale mediante l'armonico ed economico sviluppo dei mezzi tecnici impiegati e dei servizi resi;

Considerato che, ai fini predetti, appare opportuno stabilire la diretta e continua consultazione di un comitato che, per composizione, sia idoneo ad esprimere, oltre che l'avviso dei gestori maggiormente interessati alla questione, adeguati suggerimenti sul piano tecnico, economico ed amministrativo;

Considerata la convenienza di precisare le attribuzioni del comitato nel senso che ad esso spetta:

di individuare le previsioni di sviluppo dei singoli servizi di telecomunicazioni nel breve e medio periodo, anche in relazione all'espansione dei servizi stessi nei Paesi della Comunità europea;

di individuare gli indirizzi di azione e gli interventi comunque idonei a realizzare miglioramenti alla qualità dei servizi, e di accertare le necessità dell'utenza e gli obiettivi da perseguire in vista della introduzione di nuove tecniche;

di individuare le forme, le modalità ed i tempi di introduzione di nuovi servizi di telecomunicazioni;

di attendere alla verifica dell'azione di programmazione dei singoli gestori in relazione agli indirizzi approvati dagli organi competenti in materia, tenendo, anche, conto delle modalità di copertura del fabbisogno finanziario;

di esaminare ogni altra questione che, in materia di telecomunicazioni, sia ad esso sottoposta dal Ministro;

Considerato che al fine di garantire con continuità la funzionalità dell'azione amministrativa è opportuno disporre che il comitato sia permanente;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito, per l'esame e la definizione delle questioni di cui in narrativa, il comitato tecnico permanente per i servizi di telecomunicazioni.

Il comitato è presieduto dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e di esso fanno parte:

Lizzeri prof. Giancarlo, esperto, con funzioni di vice presidente;

Mazzani prof. Giancarlo, esperto,

Vinci dott. Antonino, consigliere della Corte dei conti;

Monaco dott. Ugo, direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Insinna dott. Vincenzo, capo dell'ispettorato generale delle telecomunicazioni e direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Gagliardi ing. Diodato, direttore dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni;

Benzoni dott. Paolo, amministratore delegato della società SIP;

Fantò ing. Cesare, amministratore delegato della società Italcable;

Dalle Molle ing. Vittorino, amministratore delegato della società Telespazio.

Art. 2.

Al prof. Diodato Gagliardi è conferito il compito di curare il coordinamento dei lavori, in diretta collaborazione con la presidenza del comitato, attendere alla predisposizione dei documenti di lavoro e dirigere la segreteria del comitato.

Art. 3.

Il comitato, per l'assolvimento dei propri compiti, può avvalersi, anche, della collaborazione di funzionari delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1980

Il Ministro: COLOMBO

(3389)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1980.

Sostituzione di un membro della commissione regionale per l'impiego della Liguria.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la mobilità della manodopera;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1978 di costituzione della commissione regionale per la mobilità della Liguria;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, il quale stabilisce che le commissioni regionali per la mobilità assumono la denominazione di commissioni regionali per l'impiego;

Vista la nota n. 501 datata 7 febbraio 1980, con la quale l'ufficio regionale del lavoro di Genova fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il rappresentante effettivo della CISL, sig. Romano Chiappara, dimissionario, con il dott. Renato Angelino;

Decreta:

Il dott. Renato Angelino è nominato membro effettivo della commissione regionale per l'impiego della Liguria, quale rappresentante della CISL. in sostituzione del sig. Romano Chiappara, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3558)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica San Salvo, in San Salvo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Ceramica San Salvo, di San Salvo (Chieti);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica San Salvo, di San Salvo (Chieti), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 ottobre 1978 al 16 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3887)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Cava, in Salerno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Ceramica Cava, di Salerno;

Visti i decreti ministeriali 24 aprile 1979, 29 settembre 1979 e 2 gennaio 1980, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 settembre 1978 al 9 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Cava, di Salerno, è prolungata al 9 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3889)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica San Salvo, in San Salvo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Ceramica San Salvo, di San Salvo (Chieti);

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1980, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 ottobre 1978 al 16 aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica San Salvo, di San Salvo (Chieti), è prolungata al 15 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1980

Il Ministro: Scotti

(3888)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Cava, in Salerno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto il decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Ceramica Cava, di Salerno;

Visti i decreti ministeriali 24 aprile 1979, 29 settembre 1979, 2 gennaio 1980 e 21 marzo 1980, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 settembre 1978 al 9 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Cava, di Salerno, è prolungata al 9 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1980

Il Ministro: Scotti

(3890)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Super, con sede e stabilimento in San Sepolcro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Super, con sede e stabilimento in San Sepolcro (Firenze);

Visti i decreti ministeriali 15 giugno 1978, 29 novembre 1979 e 5 marzo 1979, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° marzo 1978 al 25 maggio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Super, con sede e stabilimento in San Sepolcro (Firenze), è prolungata al 25 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1980

Il Ministro: Scotti

(3883)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1980.

Istituzione di speciali marche per diritti di cancelleria e varie e determinazione dei relativi valori, della forma e delle caratteristiche tecniche.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 59, recante modificazioni ai servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili;

Visto l'art. 1 della legge suddetta che stabilisce la corresponsione delle somme dovute per diritti di cancelleria, diritti, indennità di trasferta e spese postali per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri

atti del procedimento, eseguita su richiesta del cancelliere, nonché del diritto di chiamata di causa mediante l'applicazione di apposite marche disegnate, stampate e distribuite a cura del Ministero delle finanze, ovvero mediante versamento su conto corrente postale;

Vista la tabella, allegato 1 alla citata legge, che fissa gli importi da corrispondere a seconda del tipo e del grado del procedimento giudiziario;

Ritenuto necessario provvedere all'istituzione di apposite marche per diritti di cancelleria e varie;

Considerato che occorre determinare la forma, il valore e gli altri caratteri distintivi di detti valori bollati;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituite marche per diritti di cancelleria e varie, valori da:

L. 3.000 (tremila);
L. 4.500 (quattromilacinquecento);
L. 9.000 (novemila);
L. 10.500 (diecimilacinquecento);
L. 12.000 (dodicimila);
L. 12.500 (dodicimilacinquecento).

Art. 2.

Le marche di cui all'articolo precedente sono stampate in calcografia a due colori su carta bianca filigranata nel formato carta mm 30 × 48 e nel formto stampa mm 26 × 44.

La filigrana è formata da stelle, disposte a tappeto su tutto il foglio.

La dentellatura è 13 ¼ × 14.

Ogni foglio è costituito da 50 marche.

La vignetta, comune a tutti i valori, raffigura un cancelliere di tribunale nell'atto di verbalizzare; sui quattro lati, a guisa di cornice, la dicitura « DIRITTI DI CANCELLERIA E VARIE », la sigla « DCV », la scritta « LIRE » ed i rispettivi valori « 3.000 », « 4.500 », « 9.000 », « 10.500 », « 12.000 » e « 12.500 ».

La vignetta è completata da un rettangolo con tratti di linee ondulate, destinato alla numerazione, la quale risulta composta da una o più lettere di serie e da 6-7 cifre (da 1 ad 1.000.000).

Le marche sono stampate nei seguenti colori:

valore da L. 3.000: azzurro oltremare e bruno;
valore da L. 4.500: azzurro oltremare e lilla;
valore da L. 9.000: verde smeraldo e lilla;
valore da L. 10.500: lilla e bruno;
valore da L. 12.000: verde oliva e azzurro nerastro;
valore da L. 12.500: arancio e azzurro nerastro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(3819)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Super, con sede e stabilimento in San Sepolcro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Super, con sede e stabilimento in San Sepolcro (Firenze);

Visti i decreti ministeriali 15 giugno 1978, 29 novembre 1978, 5 marzo 1979 e 26 marzo 1980, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° marzo 1978 al 25 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Super, con sede e stabilimento in San Sepolcro (Firenze), è prolungata al 25 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3884)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Perusia, in Perugia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Calzaturificio Perusia, con sede in Perugia;

Visti i decreti ministeriali 21 febbraio 1979, 13 giugno 1979, 27 settembre 1979 e 29 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 ottobre 1978 al 13 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Perusia, con sede in Perugia, è prolungata al 13 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nei comuni di Perugia e Corciano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3943)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aviointeriors, con sede in Roma e stabilimento in Latina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Aviointeriors, con sede legale in Roma e stabilimento in Latina;

Visti i decreti ministeriali 15 giugno 1978, 16 novembre 1978, 17 novembre 1978, 17 marzo 1979, 19 marzo 1979, 31 maggio 1979, 29 settembre 1979, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° ottobre 1977 al 30 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aviointeriors, con sede legale in Roma e stabilimento in Latina, è prolungata al 30 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3891)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Super, con sede e stabilimento in San Sepolcro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Super, con sede e stabilimento in San Sepolcro (Firenze);

Visti i decreti ministeriali 15 giugno 1978, 29 novembre 1978, 5 marzo 1979, 26 marzo 1980 e 27 marzo 1980, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° marzo 1978 al 25 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Super, con sede e stabilimento in San Sepolcro (Firenze), è prolungata al 25 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3885)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Super, con sede e stabilimento in San Sepolcro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Super, con sede e stabilimento in San Sepolcro (Firenze);

Visti i decreti ministeriali 15 giugno 1978, 29 novembre 1978, 5 marzo 1979, 26 marzo 1980, 27 marzo 1980 e 28 marzo 1980, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° marzo 1978 al 25 febbraio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Super, con sede e stabilimento in San Sepolcro (Firenze), è prolungata al 25 maggio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3886)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aviointeriors, con sede in Roma e stabilimento in Latina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Aviointeriors, con sede legale in Roma e stabilimento in Latina;

Visti i decreti ministeriali 15 giugno 1978, 16 novembre 1978, 17 novembre 1978, 17 marzo 1979, 19 marzo 1979, 31 maggio 1979, 29 settembre 1979 e 28 marzo 1980, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° ottobre 1977 al 30 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aviointeriors, con sede legale in Roma e stabilimento in Latina, è prolungata al 30 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3892)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle ditte Sacfemagricoli, Sacfemtessili e Sacfemedili, in Arezzo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978 e 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale delle ditte Sacfemagricoli, Sacfemtessili e Sacfemedili di Arezzo;

Visti i decreti ministeriali 3 novembre 1978, 4 novembre 1978, 6 novembre 1978, 7 novembre 1978, 28 novembre 1978, 24 febbraio 1979, 22 giugno 1979, 4 settembre 1979 e 29 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 aprile 1978 al 16 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle ditte Sacfemagricoli, Sacfemtessili e Sacfemedili di Arezzo è prolungata al 16 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(4033)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1980.

Determinazione della percentuale d'aumento d'aggio nazionale per il 1979 rispetto alla media nazionale calcolata per il triennio 1974-76.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, che prevede una integrazione d'aggio a carico del bilancio dello Stato, in favore di quegli esattori che, negli anni 1978 e seguenti, hanno percepito un ammontare complessivo d'aggio inferiore alla media annuale dell'ammontare complessivo degli aggi calcolata sul triennio 1974-76 e maggiorata di una percentuale pari a quella dell'aumento dell'entrata d'aggio nazionale rispetto alla media nazionale calcolata per il medesimo triennio 1974-76;

Atteso che la media annuale dell'entrata d'aggio nazionale nel triennio 1974-76 riferita alle riscossioni mediante versamenti diretti e mediante ruoli con esclusione di quelli emessi a carico di ditte fallite ammonta a L. 262.518.231.593;

Atteso che l'ammontare dell'entrata d'aggio nazionale nell'anno 1979 riferito alle riscossioni mediante versamenti diretti e mediante ruoli con esclusione di quelli emessi a carico di ditte fallite è pari a L. 637.830.138.454;

Decreta:

La percentuale d'incremento dell'entrata d'aggio nazionale per il 1979 rispetto alla media nazionale calcolata per il triennio 1974-76 è pari al 142,966 (centoquarantadue e novecentosessantasei) per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(4093)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 149 del 5 luglio 1971, pag. 2) (C 70).

Rettifica delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio di cui nell'atto di adesione (« Gazzetta Ufficiale » n. L 73 del 27 marzo 1972, pag. 14) nella versione risultante dalla decisione del Consiglio delle Comunità europee del 1° gennaio 1973 (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 2 del 1° gennaio 1973, pag. 1 (C 71).

Rettifica del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 74 del 27 marzo 1972, pag. 1) (C 70).

Rettifica del regolamento (CEE) n. 878/73 del Consiglio, del 26 marzo 1973, che modifica il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 86 del 31 marzo 1973, pag. 1) (C 71).

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1209/76 del Consiglio, del 30 aprile 1976, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 relativi all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 138 del 26 maggio 1976, pag. 1) (C 72).

Pubblicati nel n. L 82 *del* 27 *marzo* 1980.

(75/C)

Regolamento (CEE) n. 721/80 della commissione, del 27 marzo 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 722/80 della commissione, del 27 marzo 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 723/80 della commissione, del 26 marzo 1980, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 724/80 della commissione, del 26 marzo 1980, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 725/80 della commissione, del 27 marzo 1980, che reca modifica del regolamento (CEE) n. 1624/76 per quanto concerne il latte scremato in polvere venduto dagli organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 726/80 della commissione, del 27 marzo 1980, che proroga il regolamento (CEE) n. 301/80 relativo al rilascio dei titoli di esportazione implicanti la fissazione anticipata delle restituzioni nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 727/80 della commissione, del 27 marzo 1980, recante deroga alle norme comuni di qualità per i pomodori fissate dal regolamento n. 23 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 728/80 della commissione, del 27 marzo 1980, che applica le categorie di qualità « III » a taluni prodotti frutticoli della campagna 1980-81.

Regolamento (CEE) n. 729/80 della commissione, del 27 marzo 1980, che fissa, per la campagna 1980, i prezzi di riferimento delle ciliegie.

Regolamento (CEE) n. 730/80 della commissione, del 27 marzo 1980, recante sesta modifica del regolamento (CEE) n. 1608/76 recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve.

Regolamento (CEE) n. 731/80 della commissione, del 27 marzo 1980, relativo ad una gara per la vendita, a fini di esportazione, di tabacco in colli detenuto dall'organismo d'intervento italiano.

Regolamento (CEE) n. 732/80 della commissione, del 27 marzo 1980, recante sospensione temporanea in taluni Stati membri degli acquisti all'intervento di carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 733/80 della commissione, del 27 marzo 1980, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio di oliva nonchè i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 734/80 della commissione, del 27 marzo 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 735/80 della commissione, del 27 marzo 1980, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 736/80 della commissione, del 27 marzo 1980, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 737/80 della commissione, del 27 marzo 1980, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 738/80 della commissione, del 27 marzo 1980, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 739/80 della commissione, del 27 marzo 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 740/80 della commissione, del 27 marzo 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 741/80 della commissione, del 27 marzo 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 742/80 della commissione, del 27 marzo 1980, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Pubblicati nel n. L 83 *del* 28 *marzo* 1980.

(76/C)

Regolamento (CEE) n. 743/80 del Consiglio, del 26 marzo 1980, relativo alla conclusione del protocollo transitorio all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro.

Regolamento (CEE) n. 744/80 del Consiglio, del 26 marzo 1980, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le uve secche, della sottovoce 08.04 B I della tariffa doganale comune, originarie di Cipro.

Regolamento (CEE) n. 745/80 del Consiglio, del 26 marzo 1980, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di carote, della sottovoce ex 07.01 G II della tariffa doganale comune, originarie di Cipro.

Regolamento (CEE) n. 746/80 del Consiglio, del 26 marzo 1980, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di pimenti o peperoni dolci, della sottovoce 07.01 S della tariffa doganale comune, originari di Cipro.

Regolamento (CEE) n. 747/80 del Consiglio, del 26 marzo 1980, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di uve fresche da tavola della sottovoce ex 08.04 A I della tariffa doganale comune, originarie di Cipro.

Regolamento (CEE) n. 748/80 del Consiglio, del 26 marzo 1980, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di talune fibre tessili, della voce 56.04 della tariffa doganale comune, originarie di Cipro.

Regolamento (CEE) n. 749/80 del Consiglio, del 26 marzo 1980, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di indumenti esterni per uomo e per ragazzo, della voce 61.01 della tariffa doganale comune, originari di Cipro.

Regolamento (CEE) n. 750/80 del Consiglio, del 26 marzo 1980, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini di uve fresche della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari di Cipro.

Regolamento (CEE) n. 751/80 del Consiglio, del 26 marzo 1980, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini liquorosi della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari di Cipro.

Regolamento (CEE) n. 752/80 del Consiglio, del 26 marzo 1980, che modifica i regolamenti (CEE) n. 3081/78, (CEE) n. 3082/78 e (CEE) n. 3083/78 recanti apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni vini della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari del Portogallo (1979/1980).

Regolamento (CEE) n. 753/80 del Consiglio, del 26 marzo 1980, che prevede le modalità di registrazione e di trasmissione delle informazioni relative alle catture effettuate dai pescherecci degli Stati membri.

Regolamento (CEE) n. 754/80 del Consiglio, del 26 marzo 1980, relativo alla determinazione, per il 1980, del totale delle catture permesse, per talune riserve ittiche che si spostano nella zona di pesca della Comunità, nonchè della parte disponibile per la Comunità e delle modalità di cattura.

Pubblicati nel n. L 84 *del* 28 *marzo* 1980.

(77/C)

Regolamento (CEE) n. 755/80 della commissione, del 27 marzo 1980, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 86 *del* 31 *marzo* 1980.

(78/C)

Regolamento (CEE) n. 756/80 della commissione, del 28 marzo 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 757/80 della commissione, del 28 marzo 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 758/80 della commissione, del 28 marzo 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 759/80 della commissione, del 28 marzo 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 760/80 della commissione, del 28 marzo 1980, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 761/80 della commissione, del 28 marzo 1980, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 762/80 della commissione, del 28 marzo 1980, recante seconda modifica del regolamento (CEE) numero 1250/79 che fissa le tasse di compensazione nel settore delle sementi.

Regolamento (CEE) n. 763/80 della commissione, del 28 marzo 1980, che sottopone a limitazione quantitativa le importazioni, nella Comunità, di indumenti esterni per uomo e per ragazzo e, in Francia, di filati di fibre tessili sintetiche originari di Taiwan.

Regolamento (CEE) n. 764/80 della commissione, del 28 marzo 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 685/69 relativo alle modalità d'applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte.

Regolamento (CEE) n. 765/80 della commissione, del 28 marzo 1980, che rinvia la data di presa in consegna e modifica taluni prezzi di vendita delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 2329/79.

Regolamento (CEE) n. 766/80 della commissione, del 28 marzo 1980, che rinvia la presa in consegna e modifica taluni prezzi di vendita delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 298/80.

Regolamento (CEE) n. 767/80 della commissione, del 28 marzo 1980, che rinvia la presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 2374/79.

Regolamento (CEE) n. 768/80 della commissione, del 28 marzo 1980, recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 2043/75 e (CEE) n. 149/80 per quanto concerne la prefissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del pollame e delle uova.

Regolamento (CEE) n. 769/80 della commissione, del 28 marzo 1980, che fissa gli importi di cui sono ridotti i diritti applicabili all'importazione di carni bovine originarie degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.

Regolamento (CEE) n. 770/80 della commissione, del 28 marzo 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al metanolo (alcole metilico) della sottovoce 29.04 A I della tariffa doganale comune, originario dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 771/80 della commissione, del 28 marzo 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di rame, della voce 74.07 della tariffa doganale comune, originari della Iugoslavia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 772/80 della commissione, del 28 marzo 1980, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° aprile 1980, allo zucchero e al melasso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 773/80 della commissione, del 28 marzo 1980, che fissa il tasso di restituzione da applicare, con decorrenza 1° aprile 1980, all'isoglucosio esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 774/80 della commissione, del 28 marzo 1980, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° aprile 1980, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 775/80 della commissione, del 28 marzo 1980, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° aprile 1980, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 776/80 della commissione, del 28 marzo 1980, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 777/80 della commissione, del 28 marzo 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 778/80 della commissione, del 28 marzo 1980, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 779/80 del Consiglio, del 27 marzo 1980, che modifica, per quanto concerne il franco francese, il regolamento (CEE) n. 878/77 relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo.

Informazione concernente la data di entrata in vigore del protocollo transitorio dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro.

Pubblicati nel n. L 85 *del* 29 *marzo* 1980.

(79/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 74

Corso dei cambi del 15 aprile 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	881,55	881,55	881,60	881,55	—	—	881,45	881,55	881,55	881,55
Dollaro canadese	743,10	743,10	743 —	743,10	—	—	742,80	743,10	743,10	743,10
Marco germanico	466,65	466,65	465,50	466,65	—	—	466,40	466,65	466,65	466,65
Fiorino olandese	426,13	426,13	425,90	426,13	—	—	426,10	426,13	426,13	426,15
Franco belga	29,037	29,037	28,97	29,037	—	—	29,04	29,037	29,037	29,05
Franco francese	201,87	201,87	201,90	201,87	—	—	201,88	201,87	201,87	201,87
Lira sterlina	1938,60	1938,60	1938 —	1938,60	—	—	1939,40	1938,60	1938,60	1938,60
Lira irlandese	1751,20	1751,20	1749 —	1751,20	—	—	1750 —	1751,20	1751,20	—
Corona danese	150,07	150,07	150,10	150,07	—	—	150,06	150,07	150,07	150,05
Corona norvegese	172,96	172,96	173,05	172,96	—	—	173,01	172,96	172,96	172,95
Corona svedese	200,81	200,81	200,60	200,81	—	—	200,77	200,81	200,81	200,80
Franco svizzero	500 —	500 —	499,30	500 —	—	—	499,85	500 —	500 —	500 —
Scellino austriaco	65,40	65,40	65,30	65,40	—	—	65,432	65,40	65,40	65,40
Escudo portoghese	17,18	17,18	17,50	17,18	—	—	17,50	17,18	17,18	17,18
Peseta spagnola	12,238	12,238	12,22	12,238	—	—	12,221	12,238	12,238	12,23
Yen giapponese	3,512	3,512	3,51	3,512	—	—	3,513	3,512	3,512	3,51

Media dei titoli del 15 aprile 1980

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	65,025
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	89,300
» 5,50% » » 1968-83	85,800
» 5,50% » » 1969-84	82,600
» 6% » » 1970-85	79,425
» 6% » » 1971-86	75,975
» 6% » » 1972-87	75 —
» 9% » » 1975-90	76,625
» 9% » » 1976-91	81,150
» 10% » » 1977-92	86,200
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	79 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	99,550
» » » » 1- 8-1978/80	99,400
» » » » 1-10-1978/80	99,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81	98,400
» » » » 1- 7-1979/81	98,750
» » » » 1-10-1979/81	97,700
» » » » 1- 5-1979/82	97,500
» » » » 1- 7-1979/82	97,650
» » » » 1-10-1979/82	97,650
Buoni Tesoro Pol. 10% 1- 1-1981	96,800
» » Nov. 5,50% 1- 4-1982	85,800
» » Pol. 12% 1- 1-1982	95,625
» » » 12% 1- 4-1982	95,550
» » » 12% 1-10-1983	93,750
» » » 12% 1- 1-1984	93,850
» » » 12% 1- 4-1984	93,400
» » » 12% 1-10-1984	94,500
» » » 12% 1-10-1987	92,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 aprile 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	881,50
Dollaro canadese	742,95
Marco germanico	466,525
Fiorino olandese	426,115
Franco belga	29,038
Franco francese	201,875
Lira sterlina	1939 —
Lira irlandese	1750,60
Corona danese	150,065
Corona norvegese	172,985
Corona svedese	200,79
Franco svizzero	499,925
Scellino austriaco	65,416
Escudo portoghese	17,34
Peseta spagnola	12,229
Yen giapponese	3,512

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 75

Corso dei cambi del 16 aprile 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	881,95	881,95	882 —	881,95	882 —	882,20	882,05	881,95	881,95	—
Dollaro canadese	740,30	740,30	740,50	740,30	740,50	740,10	740,50	740,30	740,30	—
Marco germanico	466,65	466,65	466,25	466,65	466,60	466,90	466,50	466,65	466,65	—
Fiorino olandese	426,30	426,30	426,50	426,30	426,25	426,65	426,35	426,30	426,30	—
Franco belga	29,023	29,023	29 —	29,023	29,02	29,05	29,01	29,023	29,023	—
Franco francese	201,68	201,68	201,60	201,68	201,70	201,85	201,68	201,68	201,68	—
Lira sterlina	1938,95	1938,95	1939,50	1938,95	1939 —	1938,85	1939,10	1938,95	1938,95	—
Lira irlandese	1751,20	1751,20	1749 —	1751,20	1751,20	—	1749,25	1751,20	1751,20	—
Corona danese	150,18	150,18	150,25	150,18	150,20	150,10	150,18	150,18	150,18	—
Corona norvegese	173 —	173 —	173,05	173 —	173 —	172,90	172,98	173 —	173 —	—
Corona svedese	200,42	200,42	200,30	200,42	200,45	200,75	200,43	200,42	200,42	—
Franco svizzero	498,65	498,65	498,50	498,65	499 —	500 —	498,60	498,65	498,65	—
Scellino austriaco	65,46	65,46	65,45	65,46	65,45	65,50	65,425	65,46	65,46	—
Escudo portoghese	17,18	17,18	17,50	17,18	17,48	17,20	17,50	17,18	17,18	—
Peseta spagnola	12,199	12.199	12,21	12,199	12,19	12,25	12,20	12,199	12,199	—
Yen giapponese	3,502	3,502	3,50	3,502	3,503	3,50	3,508	3,502	3,502	—

Media dei titoli del 16 aprile 1980

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	64,825
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,300
» 5,50 % » » 1968-83	86,275
» 5,50 % » » 1969-84	82,650
» 6 % » » 1970-85	79,425
» 6 % » » 1971-86	79,975
» 6 % » » 1972-87	75 —
» 9 % » » 1975-90	76,625
» 9 % » » 1976-91	81,150
» 10 % » » 1977-92	86,250
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	79,150
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	99,600
» » » » 1- 8-1978/80	99,550
» » » » 1-10-1978/80	99,325
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81	99,050
» » » » 1- 7-1979/81	98,500
» » » » 1-10-1979/81	97,600
» » » » 1- 5-1979/82	98,600
» » » » 1- 7-1979/82	97,600
» » » » 1-10-1979/82	97,250
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	96,825
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	85,675
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,800
» » » 12 % 1- 4-1982	95,525
» » » 12 % 1-10-1983	93,650
» » » 12 % 1- 1-1984	93,600
» » » 12 % 1- 4-1984	93,425
» » » 12 % 1-10-1984	94,425
» » » 12 % 1-10-1987	94,425

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 aprile 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	882 —
Dollaro canadese	740,40
Marco germanico	466,575
Fiorino olandese	426,325
Franco belga	29,016
Franco francese	201,68
Lira sterlina	1939,025
Lira irlandese	1750,225
Corona danese	150,18
Corona norvegese	172,99
Corona svedese	200,425
Franco svizzero	498,625
Scellino austriaco	65,442
Escudo portoghese	17,34
Peseta spagnola	12,199
Yen giapponese	3,505

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Collecchio

Con decreto 30 gennaio 1980, n. 2679, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di alveo abbandonato del Rio Scodoncello in comune di Collecchio (Parma), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 13, mappali 355, 356, 357, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406 e 408 della superficie di Ha 0.14.50 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 18 settembre 1979 in scala 1.2000 dall'ufficio tecnico erariale di Parma; planimetria che fa parte integrante del decreto medesimo.

(3665)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 27 marzo 1980. Approvazione del programma finalizzato sul recupero e riciclaggio dei materiali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COOORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 2, quarto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la propria delibera in data 24 febbraio 1978 che individua al paragrafo C.8 il recupero e il riciclaggio dei materiali quale settore da considerare ai fini dell'elaborazione di un programma finalizzato;

Visto il programma finalizzato sul recupero e riciclaggio dei materiali che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ha sottoposto all'approvazione di questo comitato;

Acquisiti ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, i pareri della commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e delle organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori di cui all'art. 1, settimo comma, lettera *b*), della stessa legge n. 675 del 1977, e sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali di cui all'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 183;

Visto il decreto-legge n. 23/79, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge n. 91/79;

Vista la propria delibera adottata in data 21 dicembre 1978, recante direttive generali valide per tutti i programmi finalizzati;

Delibera:

Sono approvati gli obiettivi, gli indirizzi operativi e le azioni programmatiche contenute nel programma finalizzato sul recupero e riciclaggio dei materiali con le seguenti specificazioni:

I. — INDICAZIONI DI ORDINE GENERALE

1. — Gli investimenti per il risparmio di materiali nei processi produttivi, anche attraverso il recupero ed il riciclaggio, connessi ad iniziative nei settori industriali per i quali è stato predisposto un apposito programma finalizzato, costituiscono ad ogni effetto parte integrante degli investimenti stessi e possono quindi fruire delle agevolazioni disposte dalla legge n. 675/77, e successive modificazioni ed integrazioni.

1.1. — I programmi di ristrutturazione e/o riconversione e in genere gli interventi sui processi produttivi in settori non compresi in programmi finalizzati, motivati da esigenze di risparmio di materiali, sono ammessi alle agevolazioni della legge n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente agli investimenti diretti al risparmio di materiali, anche attraverso il recupero e il riciclaggio.

I nuovi impianti potranno essere ammessi alle agevolazioni previste dalla legge n. 675 solo se localizzati nei territori meridionali.

1.2. — Nell'esame dei progetti di investimento industriali, presentati ai sensi della legge n. 675, ai fini della concessione delle agevolazioni in essa previste, si terrà conto:

a) della previsione di sostituire i materiali difficilmente rinnovabili, con altri le cui fonti siano rinnovabili o più facilmente disponibili;

b) dell'incremento che, attraverso il processo produttivo impiegato, potrà derivare alla durata di utilizzazione dei manufatti, da conseguire mediante l'impiego di materiali più resistenti;

c) dell'introduzione di processi produttivi che, basandosi su una progettazione modulare, favoriscano l'intercambiabilità dei componenti i manufatti;

d) della previsione di ridurre la quantità dei rifiuti prodotti e non riutilizzabili ricorrendo a «tecnologie pulite»;

e) della valorizzazione dei sottoprodotti mediante la loro preselezione all'origine;

f) della realizzazione di impianti di rigenerazione e di depurazione dei materiali di scarto o atti alla loro utilizzazione diretta.

II. — INTERVENTI DI CARATTERE TECNOLOGICO

2. — A precisazione dei criteri esposti e con riferimento al programma finalizzato, si elencano le principali esigenze rilevate nei singoli settori esaminati, delle quali occorrerà tener conto ai fini dell'ammissione alle agevolazioni disposte dalla legge n. 675.

2.1. — *Industrie alimentari e affini*:

recupero dello zucchero dalle acque di processo dell'industria dolciaria;

incremento del recupero degli scarti di macellazione;

recupero degli scarti dell'industria conserviera del pomodoro;

recupero degli scarti dell'industria conserviera dei piselli: emicotiledoni;

valorizzazione dei sottoprodotti del siero di latte per la industria mangimistica e per l'alimentazione umana;

utilizzazione delle sanse esauste derivanti dalla spremitura delle olive;

estrazione dei corpi amidacei dalle acque di lavorazione delle patate per la fabbricazione di mangimi e l'estrazione di aminoacidi, oppure per la produzione di biogas;

trattamento dei mosti nelle fabbriche di lievito per produrre concimi e mangimi;

migliore utilizzazione di graspi, vinacce, vinaccioli e bucce derivanti dalla vinificazione dell'uva;

idrolisi enzimatica delle materie cellulosiche.

2.2. — *Industria tessile e dell'abbigliamento*:

recupero della «peluria»;

impianti consortili a tecnologia avanzata per la rilavorazione degli stracci;

recupero della lanolina.

2.3. — *Industria delle pelli e del cuoio*:

impianti di compressione e disidratazione del carniccio presso le aziende per facilitarne il trasporto verso centri di valorizzazione;

trasformazione enzimatica anaerobica degli scarti in biogas presso centri consortili.

2.4. — *Industrie del legno*:

impianti per la produzione di composti, a partire dalle cortecce e dagli scarti di pastalegno, mescolati con deiezioni di animali da allevamento;

impianti mobili per la trasformazione in chips di tronchetti e rami provenienti da attività di utilizzazione dei boschi;

impianti consortili per la trasformazione in chips degli scarti legnosi (da destinare, come i precedenti, all'industria della carta o dei manufatti pressoformati);

impianti per l'utilizzazione degli scarti legnosi nel settore energetico.

2.5. — *Industrie metallurgiche*:

recupero di polveri ferrose dai fumi dei forni di raffinazione delle ghise;

recupero degli olii da laminazione;

captazione e recupero di stagno, zinco e piombo dai fumi di acciaieria;

impianti consortili per il recupero di piombo, zinco, metalli pesanti e spugna di ferro da rottami e sottoprodotti diversi;

riduzione diretta dei fini provenienti dagli stabilimenti siderurgici (come polveri ferrose intercettate dai filtri);

decapaggio cloridrico a ciclo chiuso;

decapaggio elettrolitico neutro per acciai inossidabili;

impianti per l'utilizzazione dei sottoprodotti della solforazione;

impianti per il riciclaggio di argon usato nei processi di raffinazione dell'acciaio;
impianti per l'innocuizzazione dei materiali di risulta contenenti metalli pesanti;
impianti per il riciclo di sabbie e terre di fonderia.

2.6. — *Industrie meccaniche*:

recupero di acidi e composti metallici dai bagni di decapaggio;
rigenerazione dei solventi clorati;
recupero dei metalli pesanti dai bagni galvanici;
nuovi processi di produzione con minor consumo di materiali ed energia quali, ad esempio, sinteroforgiatura, estrusione a freddo e microfusione.

2.7. — *Industrie della costruzione di mezzi di trasporto*:

applicazione su scala industriale dei risultati delle ricerche di cui alla successiva parte IV, punto 4.7.

2.8. — *Industrie chimiche e dei derivati del petrolio e del carbone*:

smaltimento dei fondami dei depositi di idrocarburi con recupero di energia;
recupero dei solventi dell'industria organica di sintesi;
recupero dell'argento dalle melme di sviluppo di materiali fotosensibili;
trattamento dei « fanghi rossi » ed altre analoghe discariche per estrazione di acido solforico, ferro, titanio e metalli pesanti;
recupero del vanadio delle ceneri di combustibili fossili;
recupero di acido cloridrico dalla produzione di solventi clorati;
rigenerazione dell'acido solforico dalla produzione di monomeri;
estrazione dei fenoli dalle acque reflue;
recupero degli ossidi di azoto da processi di produzione industriale quale quelli per l'acido nitrico, acido adipico, ecc.

2.9. — *Industria della carta*:

selezione e condizionamento della carta di recupero;
potenziamento delle linee di lavorazione della carta da macero presso le cartiere.

2.10. — *Industria dei prodotti delle materie plastiche*:

realizzazione di centri consortili di recupero.

III. — INTERVENTI DI CARATTERE NON TECNOLOGICO

3. — Entro sei mesi dalla presente deliberazione, il Ministro dell'industria presenterà proposte al fine di:

favorire la diffusione di « borse » di rifiuti industriali, individuando gli organismi responsabili della gestione a livello locale e del coordinamento a livello nazionale;
avviare, in collegamento all'emananda normativa sui rifiuti solidi, un'azione tesa a promuovere la fabbricazione e l'utilizzazione di imballaggi facilmente riciclabili, e a favorire il recupero di quelli non riciclabili;
attivare una politica della domanda pubblica che favorisca l'utilizzazione di beni ottenuti attraverso l'impiego di materiali riciclati, e rimuova gli ostacoli normativi all'impiego degli stessi.

3.1. — Il Ministero delle finanze provvederà a disciplinare il regime degli ammortamenti fiscali relativamente ai beni strumentali per il recupero e riciclaggio dei materiali.

IV. — RICERCHE APPLICATE E PER LA MESSA A PUNTO DELLE « TECNOLOGIE PULITE »

4. — Ai fini della concessione degli incentivi alla ricerca, saranno in particolare considerati i progetti relativi ai temi sotto indicati.

4.1. — *Industrie alimentari e affini*:

utilizzazione delle borlande di distilleria;
idrolisi enzimatica delle materie cellulosiche.

4.2. — *Industria tessile e dell'abbigliamento*:

recupero della lanolina;
messa a punto di tecnologie avanzate per la rilavorazione degli stracci di recupero;
recupero degli sfridi dei tessuti plastificati usati dall'industria dell'auto.

4.3. — *Industria delle pelli e del cuoio*:

impianti di pretrattamento degli effluenti per separare i metalli pesanti.

4.4. — *Industria del legno*:

messa a punto di imballaggi privi di parti metalliche, per facilitare il successivo recupero di materia prima.

4.5. — *Industria metallurgica*:

riciclo e utilizzo dei sottoprodotti derivanti da impianti di desolforazione;
recupero dell'argon impiegato nei processi di raffinazione dell'acciaio;
recupero delle sabbie e terre di fonderia;
processi più economici per il decapaggio elettrolitico neutro per acciai inossidabili e acciai comuni;
processi più economici per la pellettizzazione o ovulizzazione di polveri, fanghi e scaglie di laminazione derivanti dai cicli della ghisa e dell'acciaio, per favorirne il reimpiego;
processo più economico per il trattamento del rottame di rame e pesantemente inquinato a ferro;
miglioramento delle tecniche di recupero del rame da automobili, elettrodomestici e macchine elettriche fuori uso insieme ad alluminio e zinco;
utilizzazione delle scorie primarie e delle scorie saline alluminifere;
innocuizzazione dei materiali di risulta contenenti metalli pesanti.

4.6. — *Industrie meccaniche*:

recupero e/o riciclo dei metalli pesanti delle acque di lavaggio galvaniche.

4.7. — *Industrie della costruzione di mezzi di trasporto*:

utilizzazione delle melme di verniciatura;
studio di nuove vernici e di nuove tecnologie di produzione;
studio di processi basati sull'osmosi inversa per la separazione di ioni pesanti da soluzioni diluite;
studio di processi di elettrodialisi per effluenti da cromatura e decapaggio;
recupero delle melme di lavorazione meccanica;
messa a punto di olii emulsionabili di più lunga durata;
studio di una piattaforma tipo per la produzione di combustibile secondario, a partire da sottoprodotti di lavorazione e da imballaggi;
studio di tecnologie di post-trattamento per recupero di acque di processo destinate allo scarico e già depurate ai livelli previsti dalla tabella *C* della legge n. 319/76;
progettazione di macchine utensili in grado di funzionare con emulsioni o altro refrigerante anziché con olii da taglio.

4.8. — *Industrie chimiche e dei derivati del petrolio e del carbone*:

recupero di protossido di azoto e di altre sostanze derivanti dalla produzione di acido adipico:
recupero delle code clorurate pesanti;
valorizzazione degli scarti di fibre in poliestere derivanti dai processi di polimerizzazione e filatura;
recupero dei metalli pesanti di catalizzatori esausti;
recupero di mercurio dai fanghi elettrolitici e catalitici;
utilizzazione dei fosfogessi.

4.9. — *Industria della gomma*:

messa a punto di processi di pirolisi e di depolimerizzazione.

4.10. — *Industria dei prodotti delle materie plastiche*:

recupero e riutilizzo degli scarti di materie plastiche.

5. — Al fine di procedere ad una sistematica raccolta, organizzazione, elaborazione e diffusione delle informazioni e dei dati relativi alle conoscenze e alle iniziative ed agli interventi, pubblici e privati, di risanamento ecologico-ambientale e di risparmio di materiali nei processi produttivi, anche attraverso il recupero e il riciclaggio, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenterà al CIPI proposte idonee al fine di costituire, tenendo conto delle strutture esistenti, un centro di documentazione per il risanamento ecologico-ambientale e per il risparmio di materiali nei processi produttivi.

Roma, addì 27 marzo 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
ANDREATTA

(3850)

Deliberazione 27 marzo 1980. Approvazione del programma finalizzato per le industrie conciaria, delle calzature e delle pelletterie, quale sub-sistema del « sistema della moda ».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 2, quarto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la propria delibera in data 24 febbraio 1978, con la quale al paragrafo C.7c) individua le industrie delle calzature, pelli e cuoio quali settori da considerare ai fini dell'elaborazione di un programma finalizzato, nell'ambito del « sistema della moda »;

Vista la parte del programma finalizzato per il « sistema della moda », relativa alle industrie conciaria, delle calzature e delle pelletterie, che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ha sottoposto all'approvazione di questo comitato;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, i pareri della commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e delle organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori, di cui all'art. 1, settimo comma, lettera *b*), della stessa legge n. 675/77, e sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali di cui all'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 183;

Vista la propria delibera adottata in data 21 dicembre 1978, recante direttive di carattere generale valevoli per tutti i programmi finalizzati;

Delibera:

Sono approvati gli obiettivi, le azioni programmatiche e gli indirizzi operativi contenuti nel programma finalizzato per le industrie conciaria, delle calzature e delle pelletterie, quale sub-sistema del « sistema della moda », con le puntualizzazioni di cui appresso.

Nel rispetto dei principi fissati nella delibera contenente direttive generali valide per tutti i programmi finalizzati, le disponibilità finanziarie destinate, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, al settore delle industrie conciaria, delle calzature e delle pelletterie, dovranno prioritariamente essere impiegate a favore degli interventi di riconversione e ristrutturazione di impianti industriali appartenenti a detto settore nel Mezzogiorno ed a promuovere nuove iniziative produttive nei territori meridionali.

Verranno presi in particolare considerazione per l'ammissibilità alle agevolazioni del « Fondo » i progetti di ristrutturazione, ovvero di nuove iniziative sostitutive anche in altri settori, finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali in aree comprese nei territori suddetti, colpite da crisi aziendali.

Al fine di perseguire l'obiettivo di favorire e promuovere la ristrutturazione e la riconversione degli apparati produttivi, la capacità competitiva delle imprese e lo sviluppo delle esportazioni, dovranno essere attuati i seguenti indirizzi.

1. — *Interventi relativi alle pelli grezze per la produzione conciaria ed ai connessi problemi di approvvigionamento.*

1.1. — Per assicurare alle industrie del ciclo concia una maggiore disponibilità di pelli grezze, migliorare la loro qualità, offrire maggiori garanzie e migliori condizioni di rifornimento, razionalizzare i sistemi di raccolta, trattamento e conservazione, dovranno essere adottati idonei provvedimenti da parte di organi preposti alla politica zootecnica nazionale e degli altri enti interessati.

In tal senso vanno viste altresì con particolare favore le iniziative di imprese conciarie singole o associate volte a dar vita ad impianti di immagazzinamento e conservazione delle pelli, nei limiti del fabbisogno per la propria produzione.

1.2. — Particolare attenzione, nelle politiche commerciali e di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, va riservata ai problemi dell'approvvigionamento di pelli grezze sui mercati internazionali, tramite sia la ricerca di una diversificazione delle fonti di rifornimento, per garantire maggiore continuità dei flussi, in linea con le esigenze di espansione della produzione conciaria, sia tramite forme di cooperazione tecnica e di assistenza, che consentano la limitazione dei vincoli di accesso alle materie prime.

1.3. — Nell'intento di limitare i vincoli di approvvigionamento di pelli grezze e preconciate, dovranno essere adottati specifici provvedimenti volti alla realizzazione di forme di collaborazione a livello internazionale, specie con i Paesi in via di sviluppo, prevedendo negli accordi priorità per il ritiro del preconciato o del semiconciato derivato dalle nuove iniziative in comune.

2. — *Ricerca applicata.*

2.1. — Ai fini della concessione e della graduazione degli incentivi alla ricerca, previsti dalla legge n. 675/77, si considerano prioritari i progetti riguardanti i temi sottoindicati:

a) sviluppo di nuovi materiali di trattamento e concia delle pelli integrativi o sostitutivi di quelli attualmente impiegati, ed in particolare di quelli capaci di assicurare ridotti tassi di inquinamento delle acque e condizioni di maggiore sicurezza nell'impiego;

b) sviluppo delle tecnologie di controllo e depurazione degli affluenti liquidi degli impianti conciari;

c) sviluppo delle tecnologie di controllo delle condizioni degli ambienti di lavoro, in particolare per quanto concerne gli effetti derivanti dall'impiego di materiali per la calcinazione, per la concia e per la rifinizione delle pelli, nonché di collanti e di adesivi per quanto riguarda le industrie delle calzature e delle pelletterie;

d) sviluppo della ricerca e delle tecnologie per il recupero ed il riciclaggio di sfridi, scarti di lavorazione, sottoprodotti ed altre sostanze, ivi compresi i materiali concianti.

2.2. — La stazione sperimentale di Napoli per le pelli e le materie concianti è impegnata a sviluppare con priorità i temi di ricerca sopraindicati, realizzando le opportune collaborazioni con altri istituti di ricerca, ed anche potenziando le proprie strutture tramite l'istituzione di nuove sezioni della stazione stessa nelle aree conciarie ancora sprovviste di strutture per la ricerca tecnologica.

Nel quadro di una revisione istituzionale del ruolo delle stazioni sperimentali si dovranno esaminare le modalità di estensione delle attività della stazione sperimentale esistente e delle eventuali nuove sezioni, per tener conto anche delle esigenze di ricerca tecnologica nei settori collegati delle calzature e delle pelletterie, ai fini di un miglior controllo delle qualità dei prodotti finali.

3. — *Interventi di politica industriale.*

Compatibilmente con i principi disposti dalla legge n. 675/77 e dalle direttive di carattere generale valide per tutti i programmi finalizzati, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica n. 902/76, nella concessione delle agevolazioni finanziarie saranno tenute in particolare conto le iniziative di seguito indicate, distintamente per i vari comparti produttivi.

3.1. — Industria conciaria:

a) progetti di ristrutturazione che consentano di risolvere i problemi del trattamento e della depurazione degli effluenti, anche mediante impianti per il recupero, lo smaltimento ed il riciclaggio di materie concianti, di scarti di lavorazione e di altre sostanze, sempre che le attrezzature siano dimensionate agli effettivi fabbisogni delle imprese interessate ai progetti. Nel caso della realizzazione di impianti consortili di trattamento dei rifiuti solidi e dei fanghi derivanti dalla depurazione delle acque, potranno essere agevolati altresì gli impianti, le attrezzature e le apparecchiature di pretrattamento (addensamento) dei rifiuti presso le singole concerie, ai fini di una razionalizzazione dei sistemi di trasporto;

b) trasferimento e ristrutturazione di impianti preesistenti operanti in centri abitati o comunque in zone che non consentono di adottare processi di ammodernamento, risanamento ed ampliamento, nel rispetto dei vincoli imposti dai piani regolatori ed urbanistici, nonchè dalle norme dei regolamenti igienico-sanitari e delle vigenti leggi in materia;

c) ristrutturazione di impianti concernenti le fasi iniziali di trattamento e concia delle pelli, che comporti il potenziamento degli impianti delle fasi a valle di rifinizione dei pellami;

d) progetti di ristrutturazione che consentano il trattamento e la concia delle pelli grezze, fino all'ottenimento del semiconciato (wet-blue), presentati da concerie operanti in forma consortile od associativa, per le loro esigenze produttive.

3.2. — Industrie delle calzature e delle pelletterie.

Tenuto conto delle esigenze di riqualificazione delle produzioni e di potenziamento delle strutture tecnico-organizzative, presenti nell'ambito dei settori interessati, oltre che delle esigenze di ammodernamento e ristrutturazione degli impianti, in linea generale gli obiettivi ai quali vanno indirizzati gli sviluppi futuri delle industrie delle calzature e delle pelletterie sono:

razionalizzazione degli sforzi di penetrazione e consolidamento sui mercati esteri da parte delle imprese del settore;

qualificazione delle produzioni e sostituzione dei prodotti di massa con prodotti aventi un più elevato valore aggiunto stilistico;

specializzazione delle unità produttive e razionalizzazione delle strutture organizzative d'impresa;

sostegno delle forme associative e consortili, specie tra le imprese minori ed artigiane, dirette alla fornitura di servizi e allo svolgimento di attività nel campo delle esportazioni, della ricerca tecnologica e degli acquisti.

Tenuto conto di questi obiettivi di carattere generale, saranno in particolare agevolati i seguenti progetti:

a) progetti diretti a ristrutturare i processi industriali mediante il riaccorpamento di fasi od operazioni del ciclo, i fini di una maggiore qualificazione dei prodotti, per un rafforzamento della capacità competitiva delle imprese produttrici ed un miglioramento delle condizioni di impiego delle forza lavoro;

b) progetti di riorganizzazione e ristrutturazione degli impianti, del lavoro e dei cicli produttivi, che comportino migliori condizioni per i lavoratori, dal punto di vista della sicurezza e del controllo delle modalità di impiego di materiali ausiliari (collanti, adesivi, coloranti, ecc.) di natura nociva, anche mediante il trasferimento degli impianti in altre sedi;

c) progetti di ristrutturazione e ammodernamento degli impianti presentati da imprese artigiane, tendenti alla razionalizzazione delle produzioni di parti componenti dei prodotti finiti (tomaie, tacchi, guardoli, suole, solette, ecc.).

Per quanto concerne le iniziative previste nei punti 3.1. e 3.2., le agevolazioni saranno concesse con priorità a favore dei progetti di ristrutturazione e di ammodernamento presentati da piccole e medie imprese, che intendano realizzare fusioni o consorzi tra di loro.

4. — *Altri tipi di interventi.*

Al fine di assicurare alle industrie conciaria, delle calzature e delle pelletterie condizioni operative e di mercato, tali da permettere un consolidamento delle loro strutture e delle posizioni sui mercati internazionali, dovranno essere attuati indirizzi di politica industriale e commerciale che consentano:

a) una limitazione alle forme di protezionismo adottate da alcuni Paesi per quanto concerne l'esportazione di pelli grezze;

b) un coordinamento da parte del Ministero del commercio con l'estero delle iniziative pubbliche e dei sostegni di ordine finanziario e di altra natura, volte al potenziamento delle correnti di esportazione;

c) il rafforzamento delle strutture e delle iniziative di formazione professionale, potenziando all'uopo gli istituti esistenti per periti conciari e prevedendo l'istituzione di nuove scuole professionali nei comprensori della concia e delle calzature attualmente sprovvisti, nel campo delle strutture di formazione professionale e di avviamento al lavoro;

d) l'attuazione dei programmi di sviluppo promozionale delle calzature e degli articoli di pelletteria « made in Italy », in modo coordinato a livello dell'intero sistema della moda, al fine di sfruttare l'effetto di complementarietà tra i diversi articoli ed accessori dell'abbigliamento;

e) la promozione dell'assistenza tecnica e manageriale alle piccole e medie imprese del settore, tramite l'istituzione di una rete di agenzie, operanti in modo coordinato, diretta ad assicurare i servizi professionali necessari all'attuazione dei processi di riorganizzazione delle imprese, secondo le esperienze positive realizzate in altri Paesi;

f) la costituzione di una unità di documentazione presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, avente per scopo l'acquisizione e la elaborazione delle informazioni di base sui diversi settori produttivi facenti capo al « sistema della moda », secondo quanto già deliberato nella seduta del 21 dicembre 1978 per quanto concerne il sub-sistema tessile-abbigliamento;

g) la promozione di idonee forme di cooperazione intersettoriale tra l'industria conciaria ed i settori a valle, produttori di calzature e di altri manufatti in pelle, al fine di favorire il coordinamento tra i diversi stadi operativi, per quanto concerne i principali aspetti dell'attività produttiva e commerciale delle imprese operanti ai vari livelli del ciclo.

Roma, addì 27 marzo 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
ANDREATTA

(3851)

Deliberazione 27 marzo 1980. Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della S.p.a. Sapel.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968 n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale *è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione* e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sapel di Montorio Veronese (Verona);

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare della condizione di ristrutturazione aziendale della predetta società Sapel di Montorio Veronese (Verona);

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti della S.p.a. Sapel di Montorio Veronese (Verona), sospesi dal lavoro;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della S.p.a. Sapel di Montorio Veronese (Verona).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti.

Roma, addì 27 marzo 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
ANDREATTA

(3846)

Deliberazione 27 marzo 1980. Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della S.p.a. Montedison.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Montedison, stabilimento di Brindisi;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare della condizione di ristrutturazione aziendale della predetta società Montedison, stabilimento di Brindisi;

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti della S.p.a. Montedison, stabilimento di Brindisi, sospesi dal lavoro;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della S.p.a. Montedison, stabilimento di Brindisi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti.

Roma, addì 27 marzo 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
ANDREATTA

(3847)

Deliberazione 27 marzo 1980. Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, recante provvedimenti in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento delle condizioni per la proroga fino ad un massimo di nove mesi del trattamento di integrazione salariale previsto dall'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare di una grave crisi occupazionale nell'area industriale di Acerra per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, e alla sussistenza di un programma di lavori pubblici già finanziati che offrono possibilità di occupazione ai lavoratori sospesi;

Ritenuto che sussistono nell'area del comune di Acerra (Napoli) le condizioni che giustificano l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 1 del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301;

Delibera:

E' accertata, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga, fino ad un massimo di nove mesi, del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli).

Roma, addì 27 marzo 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
ANDREATTA

(3848)

Deliberazione 27 marzo 1980. Approvazione del programma finalizzato per il risanamento ecologico e ambientale dei processi produttivi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 2, quarto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la propria delibera in data 24 febbraio 1978 che individua al paragrafo C.10 l'impiantistica per il risanamento ecologico e ambientale dei processi produttivi quale settore da considerare ai fini dell'elaborazione di un programma finalizzato;

Visto il programma finalizzato sull'impiantistica per il risanamento ecologico e ambientale dei processi produttivi che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ha sottoposto all'approvazione di questo comitato;

Acquisiti ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, i pareri della commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e delle organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori di cui all'art. 1, settimo comma, lettera *b*), della stessa legge n. 675 del 1977, e sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali di cui all'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 183;

Visto il decreto-legge n. 23/79, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge n. 91/79;

Vista la propria delibera adottata in data 21 dicembre 1978, recante direttive generali valide per tutti i programmi finalizzati;

Delibera:

Sono approvati gli obiettivi, gli indirizzi operativi e le azioni programmatiche contenuti nel programma finalizzato per il risanamento ecologico e ambientale dei processi produttivi, con le specificazioni di cui appresso:

1. — Gli investimenti per il risanamento ecologico-ambientale dei processi produttivi connessi ad iniziative nei settori industriali per i quali è stato predisposto un apposito programma finalizzato costituiscono ad ogni effetto parte integrante delle iniziative stesse e possono quindi fruire delle agevolazioni disposte dalla legge n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. — Ai fini della concessione e della graduatoria degli incentivi alla ricerca, previsti dalla legge n. 675, si considerano prioritari i progetti relativi ai temi sotto indicati:

A) *Disinquinamento idrico*:

1) sistemi per l'abbattimento dell'azoto e dei composti di azoto, con particolare riferimento ai nitrati-nitriti ed alle acque ammoniacali;

2) sintesi di abbattimento dei fosfati, del COD non biodegradabili e del BOD;

3) sistemi per la rottura delle emulsioni;

4) processi di estrazione dei grassi animali dalle acque di lavaggio delle lane;

5) sistemi di depurazione mediante processi fermentativi e fitodepurazione;

6) sistemi di depurazione con recupero e/o produzione di energia;

7) sistemi per la raccolta consortile di scarichi idrici.

B) *Disinquinamento atmosferico*:

1) sistemi per l'abbattimento della SO_2 dei gas di scarico dei camini;

2) sistemi per l'abbattimento degli NO_x;

3) sistemi per l'abbattimento degli odori e dei solventi da impianti di verniciatura e assimilabili;

4) sistemi di filtrazione e ricircolo aria degli ambienti di lavoro per ridurre le emissioni ed economizzare energia;

5) nuove tecniche per l'abbattimento di particolato oltre i valori assicurati degli elettrofiltri;

6) sistemi per lo sviluppo di combustibili puliti.

C) *Trattamento fanghi e smaltimento rifiuti solidi*:

1) sistemi avanzati di gestione di discariche di materiali non inerti in terreni permeabili;

2) sistemi di trattamento fanghi e rifiuti per renderli inerti;

3) sistemi di riciclaggio, compostaggio e recupero energetico.

3. — Nell'ambito del CIPI sono costituiti gruppi di lavoro per individuare, d'intesa con le regioni, i criteri e le modalità per una efficiente programmazione e gestione della domanda pubblica nel campo del risanamento ecologico e per offrire alle regioni elementi omogenei di valutazione per la definizione dei criteri di cui al comma ottavo, art. 5, della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

A tal fine, si dovranno tenere in particolare considerazione:

a) l'incidenza dei costi di gestione degli investimenti ecologici (comprensivi dell'ammortamento) sui costi unitari di produzione;

b) il grado di compromissione ambientale dell'area territoriale interessata;

c) gli investimenti ecologici già realizzati dalle imprese.

4. — Al fine di procedere ad una sistematica raccolta, organizzazione, elaborazione e diffusione delle informazioni e dei dati relativi alle iniziative ed agli interventi, pubblici e privati, di risanamento ecologico-ambientale dei processi produttivi e di risparmio dei materiali, anche attraverso il recupero e il riciclaggio dei materiali, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenterà al CIPI proposte idonee al fine di costituire, tenuto anche conto delle strutture esistenti, un centro di documentazione per il risanamento ecologico-ambientale dei processi produttivi e per il recupero e riciclaggio dei materiali.

5. — I Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e della pubblica istruzione, entro sei mesi dalla presente deliberazione proporranno al CIPE, sentite le regioni e tenuto conto delle esigenze di assorbimento di forze di lavoro giovanile già impegnate con ricorso agli strumenti previsti dalla legge n. 285/77, un programma di intervento per la formazione di personale per la definizione e la gestione operativa delle iniziative di risanamento ecologico-ambientale.

6. — Il Ministero delle finanze provvederà a disciplinare il regime degli ammortamenti fiscali relativamente ai beni strumentali per la depurazione degli scarichi idrici e atmosferici e lo smaltimento dei fanghi e dei rifiuti solidi.

7. — Entro un anno dall'emanazione della presente direttiva, il Ministero dei lavori pubblici redigerà capitolati standards per progetti esecutivi, per impianti di depurazione delle acque e predisporrà una specifica per impianti di smaltimento di rifiuti solidi e trattamento fanghi, cui possano fare riferimento le amministrazioni locali nell'espletamento delle incombenze loro assegnate dalle leggi vigenti in materia.

8. — Per completare e rendere maggiormente efficiente la legislazione ecologica, i Ministri competenti predisporranno, entro sei mesi dalla presente deliberazione, un disegno di legge sullo smaltimento dei rifiuti solidi, in coerenza con le indicazioni del programma finalizzato.

Roma, addì 27 marzo 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
ANDREATTA

(3849)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 4 aprile 1980 concernente assoggettamento della Romana Zucchero S.p.a., in Bologna, alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 9 aprile 1980 devono apportarsi le seguenti rettifiche:

al secondo visto delle premesse e all'art. 1 in luogo di: « Romana Zucchero S.p.a., con sede legale in Bologna, via Indipendenza, 77/2 », leggasi: « Romana Zucchero S.p.a., con sede legale in Genova, via Porta degli Archi, 3/15, e con sede amministrativa ed effettiva in Bologna, via Cesare Boldrini, 6 ».

(4020)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Nei dodici mesi compresi tra il giugno 1978 e il giugno 1979 l'indice è passato da 100 a 114,7 (centoquattordici virgola sette).

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di marzo 1980 rispetto al marzo 1979 risulta pari a 21,3 (ventuno virgola tre).

(4121)

REGIONE LOMBARDIA

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Dongo, esclusa la zona industriale e portuale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 13 novembre 1974 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopra citata, con le esclusioni della zona industriale e della zona portuale, l'intero territorio del comune di Dongo, che confina a nord con i comuni di Consiglio di Rumo, Stazzona e Germasino, ad est con il lago di Como; a sud con i comuni di Musso e Pianello Lario; ad ovest con il comune di Garzeno, ad estensione del precedente vincolo parziale operante in forza del decreto ministeriale 16 agosto 1955;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Dongo;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del consiglio comunale di Dongo con deliberazione del 9 aprile 1979, n. 56;

Ritenuto che detta opposizione debba essere respinta per i seguenti motivi: in quanto giuridicamente infondata non potendosi riscontrare nella procedura seguita dall'apposita commissione provinciale nell'apposizione del vincolo alcun vizio di legittimità;

L'operato della citata commissione, è da ritenersi perfettamente in linea con la normativa prevista dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è da escludersi la lamentata interferenza nella autonomia locale; semplicemente si è voluto realizzare, nell'ambito delle proprie competenze demandate dalla legge, una migliore tutela del territorio comunale;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare all'assessorato all'urbanistica, servizio beni ambientali, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona in questione ha notevole interesse pubblico perché presenta caratteristiche di grande valore per le bellezze naturali che si godono dalle strade e dai punti di vista accessibili al pubblico, mentre l'abitato del capoluogo ed i nuclei sparsi di vecchie case costituiscono un insieme di valori espressi dalla natura e dovuti all'intervento dell'uomo armoniosamente fusi e costituenti complessi di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale;

Visto il decreto del Presidente della giunta regionale 2 ottobre 1979, n. 335, con il quale viene delegato l'assessore all'urbanistica a firmare atti di competenza del presidente della giunta regionale nelle materie disciplinate dalla citata legge n. 1497;

Decreta:

Art. 1.

Riveste notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa l'intero territorio del comune di Dongo, eccettuate: la zona portuale già esclusa dal vincolo con il decreto ministeriale 16 agosto 1955 e la zona industriale quale risulta dal vigente strumento urbanistico comunale topograficamente individuata con tinteggiatura rosea nelle planimetrie allegate al presente provvedimento quale parte integrante sub « A » (zona Albano) e sub « B » (zona Mozzanzonico).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonché nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como. Il sindaco del comune di Dongo provvederà all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica contenente il presente decreto all'albo comunale, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, ed il comune stesso terrà a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La regione Lombardia comunicherà al Ministero per i beni culturali e ambientali il presente decreto, nonché la data d'affissione della *Gazzetta Ufficiale* all'albo del comune.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno la facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

p. *Il presidente*: RIVOLTA

(*Omissis*).

(3669)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a quarantuno posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Ferrara.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI FERRARA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a quarantuno posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Ferrara.

Il 10% di tali posti, pari a quattro, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dallo interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione nonché coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonché quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono esere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Ferrara dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.
Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Ferrara in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Ferrara, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario U.L.A., operatore straordinario U.L.A., procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonchè l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed un'attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Ferrara. Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autenticata di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato. il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva;

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Ferrara e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

I vincitori iscritti sono tenuti ad indicare in quale comune intendono fissare il proprio domicilio provvedendo entro sessanta giorni a trasferirvi la propria residenza, pena la cancellazione dall'elenco suddetto.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia od altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo. sempreché non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ferrara, addì 23 gennaio 1980

Il direttore provinciale: LEONE

Registrata alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Bologna, addì 25 febbraio 1980
Registro n. 1 Poste, foglio n. 188

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Ferrara

Il sottoscritto . . . . (1) nato a . . . . il . . . . . . residente in . . . . via . . . . . . n. . . provincia . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a quarantuno posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 23 gennaio 1980, n. 1/1980.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . . . . . il . . . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . . . con la qualifica di . . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto ed i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . . . che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma . . . .
(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestano le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ., ovvero perché riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(3750)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile per coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia, del servizio permanente effettivo.

Sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti nove posti di coadiutore, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia, dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei requisiti di cui è cenno nell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione

della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta bollata da L. 2.000 nella quale essi dovranno dichiarare anche di essere disposti ad accettare qualsiasi destinazione.

Saranno considerate presentate fuori termine e pertanto irricevibili, le domande che perverranno oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce a ciascuna domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio, corredate del documento (*elenco notizie*), di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963, direttamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina, ai comandi di regione aerea, all'ufficio dell'ispettore dell'aviazione per la Marina e al reparto servizio centrale Aeronautica militare che a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno a questo Ministero - Direzione generale per gli impiegati civili.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita del grado, nonché per una delle cause indicate nelle norme che rispettivamente li riguardano (primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599; primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460; primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173; primo comma dell'art. 1 e art. 5 della legge 17 aprile 1957, n. 260 e art. 50 e seguenti della legge 3 agosto 1961, n. 833; art. 10 della legge 18 febbraio 1963, n. 301).

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta allo stipendio (2ª classe) della qualifica di coadiutore, parametro 133, l'eventuale differenza, tra lo stipendio percepito e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 2 aprile 1980

p. *Il Ministro*: PETRUCCI

ELENCO NOTIZIE

Grado, cognome e nome e matricola . . . .

Se in servizio o in congedo (in quest'ultima ipotesi specificare la causa) . . . .

Data e luogo di nascita . . . .

Servizio prestato in altre amministrazioni dello Stato . . . .

Data conseguimento pensione vitalizia . . . . . .

Situazione di famiglia (se ammogliato indicare il numero dei figli) (1) . . . .

Indicare eventuali titoli di cui all'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, testo unico delle disposizioni concernenti lo stato degli impiegati civili dello Stato . . . .

Eventuali sedi di gradimento . . . .

Data, ...

Firma . . . . .

Visto del comando . . . .

(1) I sottufficiali che intendano partecipare al concorso sono pregati di far pervenire, per l'aggiornamento del documento matricolare, in relazione alla situazione familiare, lo stato di famiglia ai rispettivi centri documentazione matricola dai quali dipendono.

(3860)

Elevazione, da sette a otto, del numero dei posti del concorso pubblico, per esami, a segretario nel ruolo organico della carriera di concetto dei segretari della giustizia militare.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1979, registro n. 12 Difesa, foglio n. 368, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per esami, a sette posti di segretario in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei segretari della giustizia militare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1979, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 367, con il quale ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero della difesa è stato autorizzato a mettere a pubblico concorso un posto di segretario in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei segretari della giustizia militare;

Accertato che nel ruolo ora citato, detratti i posti da riservare al concorso di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, esiste la relativa disponibilità di posti;

Considerata la necessità, in relazione alle accertate esigenze di servizio, di coprire tutti i posti per i quali è stata concessa la cennata autorizzazione;

Considerato che alle prove scritte del concorso sopra citato si sono presentati centosettantaquattro candidati;

Ritenuto che il numero di partecipanti in relazione ai posti messi a concorso, possa ampiamente garantire una idonea scelta dei vincitori senza procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione;

Decreta:

Articolo unico

Il numero dei posti del concorso pubblico, per esami, a sette posti di segretario in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei segretari della giustizia militare, indetto con decreto ministeriale in data 17 marzo 1979, è elevato nella misura di una unità pari a otto posti complessivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 febbraio 1980

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *aprile* 1980
Registro n. 7 *Difesa, foglio n.* 68

(3859)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia plastica, sessione anno 1978

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1978;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di chirurgia plastica, sessione anno 1978, nominata con decreto ministeriale del 2 aprile 1979;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia plastica, sessione anno 1978, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1) Mazzola Riccardo Francesco, nato a Firenze il 7 settembre 1943 . . . . punti 95 su 100

2) Lissoni Carlo, nato a Nova Milanese il 22 maggio 1939 . punti 90 su 100
3) Pantano Vincenzo, nato a Roma il 25 settembre 1943 » 85 »
4) Carù Armando, nato a Milano il 21 giugno 1940 » 80 »
5) Corradini Carlo, nato a Predazzo il 17 luglio 1940 » 80 »
6) Verde Salvatore, nato a Napoli il 30 gennaio 1931 » 80 »
7) Ferraro Carlo, nato a Napoli il 3 giugno 1931 » 78 »
8) Friede Lotario, nato a Merna il 13 aprile 1942 » 78 »
9) Gliori Antonio, nato a Genova il 25 novembre 1940 » 76 »
10) Maturo Lucio, nato a Pordenone il 24 giugno 1941 » 76 »
11) Angelotti Armando, nato a Roma il 20 agosto 1933 » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(3208)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, integrato da colloquio, per il conferimento di tre posti di dirigente superiore per i servizi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

Nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale, parte seconda, n. 39-40 del 26 settembre-4 ottobre 1979, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 luglio 1979, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso, per titoli, integrato da colloquio, per il conferimento di tre posti di dirigente superiore per i servizi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 19 gennaio 1977. Successivamente, nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale, parte seconda, n. 43-44 del 25-31 ottobre 1979, del Ministero della pubblica istruzione, è stata pubblicata l'errata corrige relativa alla graduatoria sopra citata.

(3316)

OSPEDALE CIVILE « S. GIACOMO APOSTOLO » DI CASTELFRANCO VENETO

Riduzione del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a quattro posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione (il numero dei posti è ridotto ad uno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castelfranco Veneto (Treviso).

(1318/S)

OSPEDALE « F. FIMOGNARI » DI GERACE

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Gerace (Reggio Calabria).

(1315/S)

OSPEDALE CIVILE DI DOLO

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Dolo (Venezia).

(1316/S)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI RIVOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;

due posti di aiuto e due posti di assistente di medicina generale per il D.E.A.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Rivoli (Torino).

(1317/S)

OSPEDALI DEL CASENTINO DI BIBBIENA

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bibbiena (Arezzo).

(1337/S)

OSPEDALE CIVILE DEGLI INFERMI « B. RAMAZZINI » DI CARPI

Concorso ad un posto di primario di oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Carpi (Modena).

(1342/S)

OSPEDALE EVANGELICO VALDESE DI TORINO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia e terapia fisica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Torino.

(1336/S)

OSPEDALE CIVILE DI PIACENZA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anatomia e istologia patologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anatomia e istologia patologica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla seconda ripartizione amministrativa, ufficio personale, dell'ente in Piacenza.

(1344/S)

OSPEDALE CIVILE DI VELLETRI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, un posto di aiuto e tre posti di assistente di immunoematologia e servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Velletri (Roma).

(1345/S)

OSPEDALE « S. VITO E S. SPIRITO » DI ALCAMO

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Alcamo (Trapani).

(1335/S)

OSPEDALE « CHIARENZI » DI ZEVIO

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Zevio (Verona).

(1343/S)

OSPEDALE CIVILE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Santarcangelo di Romagna (Forlì).

(1338/S)

OSPEDALE « M. MALPIGHI » DI BOLOGNA

Concorso ad un posto di aiuto della prima divisione geriatrica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della prima divisione geriatrica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Bologna.

(1340/S)

OSPEDALE « S. FRANCESCO » DI BARGA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente della divisione di medicina generale;
un posto di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Barga (Lucca).

(1350/S)

OSPEDALE CIVILE DI LAMEZIA TERME

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto del servizio di emodialisi;
un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lamezia Terme (Catanzaro).

(1352/S)

OSPEDALI RIUNITI « S. GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA » DI SALERNO

Concorso ad un posto di primario della seconda divisione di malattie infettive

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della seconda divisione di malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Salerno.

(1339/S)

OSPEDALE « CITTA' DI IMPERIA » DI IMPERIA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Imperia.

(1310/S)

OSPEDALE « S. LUCA » DI VALLO DELLA LUCANIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di malattie infettive;
un posto di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vallo della Lucania (Salerno).

(1311/S)

OSPEDALE MAGGIORE « SS. TRINITA' » DI FOSSANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fossano (Cuneo).

(1314/S)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100801080)